

## **Allegato 2**

### **Questioni connesse con l'attività di validazione e verifica dei progetti**

La legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni pone nuove ed interessanti prospettive di lavoro per gli architetti, in particolare nel settore della **validazione del progetto**.

Obbligatoria per i RuP, essa richiede la specifica ed approfondita conoscenza della pratica progettuale, che "se non reperita all'interno della struttura" può essere affidata all'esterno sotto forma di "supporto" al RuP, ed è stata anche individuata come specifica prestazione nel DPR 4401 i cui contenuti sono stati oggetto di integrazione della 109/94.

Le prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi di controllo (di parte terza) ai sensi della Norma EN 45004 nei settori di accreditamento inerenti le opere di edilizia, di ingegneria civile generale ed impiantistica connessa, prevedono che il Responsabile tecnico dell' O.d.I. (Organismo di Ispezione) debba essere laureato in ingegneria o in architettura e moltissimi collaboratori o consulenti di Organismi di ispezione sono architetti.

Il supporto al RuP per la validazione dei progetti può essere prestato, in definitiva, dal singolo professionista ( con le caratteristiche individuate nella bozza di testo di modifica dell'art. 30 comma 6 della L 109/94 ) o può essere prestato da "organismi di controllo di tipo A" (accreditati UNI CEI 45004 ) al cui interno prestano la loro opera architetti, come responsabili tecnici degli organismi di controllo o come collaboratori o consulenti temporanei.

Al fine di perseguire:

1. L'indipendenza, la imparzialità e l'integrità delle attività di ispezioni
2. La riduzione delle possibilità di verificarsi occasioni di conflitto di interessi fra colleghi professionisti
3. La riduzione delle possibilità di concorrenza sleale tra professionisti
4. Aprire il mercato della "Validazione" ad una pluralità di soggetti anche professionali;

**è certamente utile fare qualche considerazione in merito alle possibili situazioni a rischio che si possono verificare.**

- Alle attività di ispezione, anche se svolte da "Organismi di tipo A" ben possono infatti partecipare collaboratori o consulenti architetti che, contemporaneamente svolgono anche attività di progettazione.
- La verifica del progetto, particolarmente nella fasi di controllo "in itinere" prima del rapporto finale, porta certamente l'ispettore a conoscere in modo approfondito il contenuto del progetto, il metodo di progettazione con il quale il progetto si è sviluppato ed anche molte delle caratteristiche del gruppo che ha svolto la attività di progettazione.
- Se l'ispettore dell'Organismo di controllo è un collaboratore o un consulente che, contemporaneamente, svolge anche autonome attività di progettazione è possibile che questa condizione porti al verificarsi di situazioni di concorrenza sleale o di conflitti di interessi. A puro titolo di esempio si rappresentano due casi:
  - Può verificarsi il caso in cui l'ispettore e il soggetto controllato partecipano alla stessa gara di progettazione. In questa situazione è possibile che l'ispettore sia notevolmente avvantaggiato dalla conoscenza degli elementi sul progetto o sui rapporti interni alla unità di progettazione concorrente, raccolti nel corso della sua attività ispettiva essendo venuto a conoscenza durante i controlli in itinere effettuati, di metodologie di lavoro, di particolari soluzioni di problemi o di altri elementi che certamente può utilizzare a proprio favore, conoscendo "in anticipo" le potenzialità, positive e negative, del concorrente.

- Può verificarsi il caso in cui l'ispettore debba giudicare, come membro di una giuria il soggetto controllato o che il soggetto controllato debba emettere giudizi sull'ispettore che lo sta controllando (in una qualsiasi commissione): anche in questo caso è possibile che il giudizio, sia nel primo caso che nel secondo, sia viziato da i rispettivi ruoli (controllato - controllore) interpretati nella vicenda parallela. E' infatti possibile che durante i controlli effettuati durante l'attività ispettiva tra il controllore ed il controllato si siano formati giudizi che, a prescindere dalla loro natura positiva o negativa, assumono, certamente, la forma di pre\_giudizi nel momento in cui deve essere formulato un giudizio in altra sede e ciò può portare a perseguire "equilibri" o rivalse attivate attraverso un parere viziato.

Nella prospettiva: di consolidare l'indipendenza, l'imparzialità e l'integrità delle attività di verifica e validazione, di ridurre le possibilità di verificarsi occasioni di conflitto di interessi fra colleghi, di ridurre le possibilità di concorrenza sleale tra professionisti

sono stati individuati:

- a. alcuni emendamenti alla bozza di Regolamento di attuazione della 109 (DPR n.554/1999) alla Sezione V artt. 46, 47 e 48 recanti norme Regolamentari sulla verifica e validazione (**vedi testo allegato**) che tendono a consolidare lo status di parte terza del controllore dei progetti;
- b. una specifica norma deontologica per disciplinare i rapporti tra colleghi in questa nuova attività.

***Allegato B.***

**Bozza di norma deontologica**

**CAPITOLO V – Incompatibilità**

**Art.(...) – Validatore di progetti**

L'iscritto affidatario dei servizi di verifica, validazione e controllo di cui all'art. 30 c. 6 della legge 109/94 e s.m.i. deve comunicare al suo ordine di appartenenza, in forma scritta, di essere affidatario di un servizio di controllo verifica e validazione di progetti deve specificare con quale ruolo partecipa al servizio

deve dichiarare che, nessuna altra parte della eventuale struttura con la quale collabora o della quale è socio, e con qualsiasi figura giuridica, ( incluso il personale dipendente ) E LUI STESSO, non sono coinvolti, in modo diretto o indiretto, in attività di progettazione e/o direzione lavori o servizi simili connessi con il servizio svolto.

Partire dalla data di affidamento e per un periodo di ( tre ? ) anni dalla data di fine certificata del servizio, che lui stesso comunicherà all'ordine, non assumerà incarichi di progettazione e/o di direzione lavori dell'Amministrazione per la quale era svolta attività di verifica o validazione di progetti e delle sue società collegate o controllate.